

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4307

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GUBERT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1999

—————

Disciplina dei rapporti di lavoro a titolo gratuito nel settore
agricolo nelle aree montane, nelle piccole isole e nelle aree
agricole svantaggiate

—————

ONOREVOLI SENATORI. — La società moderna prosegue da un lato nel suo processo di formalizzazione delle relazioni e dei processi sociali, aggrovigliando sempre più il complesso normativo formale, e dall'altro nel processo di crescente individualizzazione della vita sociale, riducendo il complesso normativo informale, retto da costumi, da tradizioni, dall'opinione sociale.

Elementi importanti costitutivi del tessuto della convivenza sociale non solo debbono sopportare l'urto delle tendenze individualistiche spontanee, ma anche quello delle istituzioni regolative, che pretendono di assoggettare a controllo formale aree sempre più estese di attività e di relazioni nel presupposto che, altrimenti, si determinerebbero conseguenze negative per la convivenza sociale. Crescita di individualismo e crescita della regolazione formale procedono, quindi, in un circolo vizioso.

Rientrano, fra tali elementi costitutivi del tessuto di convivenza sociale sottoposti a urto e pressioni negative, le pratiche di aiuto gratuito nel lavoro agricolo, sollecitate da solidarietà di parentela o di affinità, dal costume del mutuo aiuto quale pratica di scambio in occasione di picchi dell'attività lavorativa, dal valore della solidarietà, specie in caso di difficoltà temporanea da parte di un componente della comunità locale, da obbligazioni morali contratte con chi ha dimostrato in altri contesti della vita sociale aiuto, solidarietà, sostegno. Tali forme sono certamente presenti sporadicamente anche in altri rami di attività economica, ma è indubbiamente nel settore delle attività agricole e di allevamento che hanno trovato larga diffusione, essendo tale settore di attività quello prevalente durante millenni di vita associata.

La modernizzazione dell'agricoltura, la diffusione dell'azienda agricola capitalista, hanno senz'altro tolto importanza a tali forme di lavoro agricolo gratuito, ma non l'hanno eliminata. Il tessuto sociale delle comunità rurali non è stato totalmente omologato alle modalità di relazioni tipiche di quella che il sociologo tedesco Ferdinand Toennies chiamava «*Gesellschaft*», tipo di convivenza nella quale gli uomini si rapportano tra loro «come soci in affari»: sopravvivono, infatti, vitali forme di socialità comunitaria ispirata a valori e norme sociali diverse, che contengono solidarietà e reciprocità sociali basate su «comunità di sangue» e «comunità di luogo». L'azienda diretto-coltivatrice o piccolo-capitalista è rimasta in Italia nettamente prevalente. È altresì rimasta diffusa una competenza professionale agricola impiegata occasionalmente o per brevi periodi in connessione con il permanere di un vasto tessuto di aziende «a tempo parziale», assai importanti per le sue funzioni di tutela e mantenimento dell'ambiente, oltre che per quelle sociali e culturali.

Per questo occorre rimuovere dalla legislazione norme non adatte a cogliere la particolare natura del lavoro agricolo gratuito, norme che, al di là delle intenzioni, lo ostacolano, impoverendo il contenuto di solidarietà spontanea, non istituzionalizzata, della vita sociale di vaste aree del nostro paese e aggiungendo ulteriori difficoltà alla necessità del piccolo imprenditore agricolo di affrontare i picchi temporanei di esigenza di lavoro, come per esempio in occasione della raccolta della frutta o della fienagione. Tale rimozione ha ovviamente senso su tutto il territorio nazionale, ma nelle aree montane, nelle piccole isole e in generale nelle aree svantaggiate, dove la struttura

aziendale è generalmente più fragile, essa acquista un'importanza maggiore, in quanto può costituire un fattore di rilievo per il mantenimento dell'attività agricola e di allevamento. Mentre nelle aree non svantaggiate è presumibile che alla morte di un'azienda per la quale il contributo del lavoro gratuito poteva risultare importante i terreni vengano utilizzati da altra azienda che da tale contributo può prescindere, ciò è assai meno probabile nelle aree montane e marginali, nelle quali il processo di concentrazione aziendale tende a lasciare inutilizzata superficie agricola, specie marginale, tale per configurazione naturale o per eccessivo frazionamento fondiario, con il risultato di un aumento dell'abbandono del territorio con relative conseguenze negative.

Per questo, il disegno di legge limita il disposto alle aree montane, alle piccole isole e alle aree svantaggiate non rientranti in esse, stabilendo comunque, per il caso di lavoro gratuito da parte di non parenti o affini, anche una soglia di superficie agricola, diversa a seconda se l'attività prevalente sia agraria o di allevamento. È evidente, infatti, che per le aziende di dimensione medio-grande l'importanza economica del lavoro gratuito risulta relativamente minore e le stesse sue motivazioni socio-culturali trovano minore alimento.

Il disegno di legge consta di un solo articolo, che al comma 1 stabilisce le condizioni localizzative e di dimensione aziendale alle quali è disposto l'esonero, in caso di prestazioni gratuite di lavoro, dagli adempimenti per l'assunzione previsti dagli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il comma 2 stabilisce due fattispecie di lavoratori gratuiti alle quali si applica l'esonero; giova evidenziare come per i parenti ed affini non si richieda il requisito della cittadinanza italiana ed europea, dato che in alcuni casi sono parenti emigrati o loro discendenti durante periodi transitori di rientro, che possono prestare aiuto. Viceversa, reti di solidarietà e di mutuo aiuto con cittadini extracomunitari sembrano poco probabili, mentre se la norma venisse estesa a lavoratori extracomunitari essa potrebbe prestarsi ad aggiramenti del dovere assicurativo per lavoratori retribuiti.

Il comma 3 estende l'esonero per i soli parenti ed affini anche ai datori di lavoro con azienda che superi le dimensioni specificate al comma 1. In tale caso, infatti, viene ritenuto primario interesse da tutelare il rispetto delle solidarietà di parentela ed affinità, delineando esse una sorta di comunità originaria che preesiste agli ordinamenti positivi e che deve essere rispettata nella sua autonomia, anche se la dimensione aziendale rende il lavoro di parenti e affini relativamente meno importante che per aziende più piccole.

Il comma 4 prevede comunque l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni anche per i lavoratori gratuiti, con esclusione di parenti ed affini, nonché l'obbligo di comunicare al competente Ufficio ispettivo tutti i nominativi di coloro che operano a titolo gratuito, al fine di facilitare controlli e scoraggiare evasioni contributive.

Infine il comma 5 ribadisce, sia pure ultroneamente, che la normativa nulla innova circa gli obblighi del datore di lavoro in relazione a prestatori d'opera a titolo oneroso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I datori di lavoro agricolo operanti nelle aree montane, nelle piccole isole e in aree diverse classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, come zone agricole svantaggiate, con azienda la cui superficie agricola utilizzata non superi sei ettari per le colture agrarie e trenta ettari per le attività zootecniche, in deroga a quanto disposto dagli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono esonerati dagli adempimenti ivi previsti in materia di assunzione per quanto concerne i lavoratori che prestano gratuitamente la loro attività per la raccolta, la fienagione e altre operazioni tecnico-colturali.

2. L'esonero di cui al comma 1 riguarda:

a) il coniuge, i parenti e gli affini del datore di lavoro fino al sesto grado;

b) i lavoratori cittadini italiani o di altro Paese dell'Unione europea che prestano il loro lavoro per motivi derivanti da rapporti personali, di mutuo aiuto, di solidarietà o da adempimenti morali.

3 Per i datori di lavoro con azienda avente superfici superiori a quelle di cui al comma 1, l'esonero di cui al medesimo comma 1 si applica solo ai soggetti di cui al comma 2, lettera a).

4. I datori di lavoro agricolo di cui alla presente legge sono tenuti ad osservare l'obbligo di assicurare contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, anche con polizze forfettarie o collettive, i lavoratori di cui al comma 2, lettera b), e a comunicare al competente Ufficio ispettivo del lavoro l'elenco di tutti

i lavoratori operanti in azienda a titolo gratuito.

5. Rimangono invariati per i datori di lavoro agricolo gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro a titolo oneroso.

